

ACCORDO QUADRO

TRA

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, (nel prosieguo indicata come “**Autorità**”) con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 27 - codice fiscale n. 97190020152, , rappresentata dal Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse, avv. Giovanni Colombo

E

Rai Com S.p.A. (di seguito “**Rai Com**”), società con unico socio, con sede legale in Roma alla Via Umberto Novaro 18, codice fiscale e partita iva 12865250158 soggetta ad attività di direzione e coordinamento della RAI-Radiotelevisione Italiana Spa (di seguito “**RAI**”), con sede in Roma al Viale Giuseppe Mazzini n. 14, c.f.: 06382641006, in persona del legale rappresentante.

e, di seguito, congiuntamente le “**Parti**” e singolarmente “**Parte**”

PREMESSO CHE:

- a) l’Autorità, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., è un’autorità indipendente con funzioni di regolazione e di controllo dei settori di competenza;
- b) nelle funzioni dell’Autorità previste nella citata legge n. 481/95 e s.m.i. rientra altresì il compito di assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi e di diffondere la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;
- c) in data 15 ottobre 2013 la RAI e l’Autorità hanno sottoscritto un contratto quadro, di durata triennale e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2017, avente ad oggetto una collaborazione finalizzata alla realizzazione di una campagna di informazione diretta a promuovere le diverse tematiche legate all’attività istituzionale dell’Autorità e di interesse del consumatore finale, in base a quanto disposto dalla suddetta legge n. 481/95 e s.m.i.;
- d) la legge 7 giugno 2000 n. 150 prevede che le attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni si esplicino anche per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria;

Allegato A

- e) il decreto ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993, art. 2, comma 4, stabilisce che non sono soggetti ai limiti imposti in materia di sponsorizzazioni i programmi promossi dalle Amministrazioni dello Stato o da enti pubblici non economici, nonché quelli di utilità sociale generalmente riconosciuta promossi da fondazioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro;
- f) RAI è la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (ex art. 49 D.Lgs. 177/2005) e Rai Com agisce in qualità di mandataria esclusiva della RAI, tra l'altro, nella gestione negoziale di contratti e convenzioni con Enti ed Istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia;
- g) in tale contesto l'Autorità intende realizzare una serie di iniziative di informazione e comunicazione finalizzate a divulgare le tematiche di proprio interesse e di utilità per i consumatori;
- h) in considerazione di tutto quanto sopra esposto le Parti, con il presente atto (di seguito "**Accordo Quadro**"), intendono dar vita ad una collaborazione di durata triennale, al fine di realizzare iniziative di anno in anno concordate, in modo coordinato ed armonico tra loro.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

ART.1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

ART.2

Per il perseguimento delle finalità e degli scopi indicati nelle premesse, Rai Com e l'Autorità convengono di dar vita ad una collaborazione di durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro che avverrà in modalità elettronica (firma digitale).

Nello specifico, in base a quanto disposto dalla suddetta legge 481/95 e s.m.i., le Parti intendono collaborare al fine di promuovere le diverse tematiche legate all'attività istituzionale dell'Autorità e di interesse del consumatore finale. Non costituiscono oggetto del presente Accordo Quadro le iniziative di comunicazione istituzionale riconducibili ai programmi di servizio già assicurati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. – 2018-2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 55 del 7 marzo 2018.

Le Parti - per ciascun anno di vigenza del presente Accordo Quadro – concorderanno le iniziative e le attività di informazione e di comunicazione da realizzarsi sulla base di appositi atti applicativi che ne disciplineranno le condizioni attuative, normative, economiche e temporali.

ART.3

Ai sensi e per gli effetti del presente Accordo Quadro, le Parti sono ciascuna Titolare autonomo con riferimento ai trattamenti dei dati personali di propria competenza connessi all'espletamento delle attività regolate dall'Accordo Quadro stesso.

Le Parti si impegnano ad effettuare i trattamenti dei dati personali di propria competenza nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni (di seguito "Codice Privacy") recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse le norme in materia di misure di sicurezza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Codice Privacy, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali alle stesse riferibili sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei connessi adempimenti normativi.

Ciascuna delle Parti si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa da parte delle competenti autorità e/o dai soggetti interessati derivanti dalla violazione degli obblighi spettanti ad ognuna in base alle citate normative.

In qualunque momento ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalle disposizioni normative in materia di privacy.

Ciascuna Parte dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra Parte l'informativa di cui al Codice Privacy.

ART.4

Il termine "Informazione Riservata" usato in questo Accordo Quadro significa qualsiasi informazione comunicata da una Parte (in seguito denominata "Parte Comunicante") all'altra (in seguito denominata "Parte Ricevente") (a) in forma scritta o tangibile e contrassegnata o identificata per iscritto al momento della comunicazione con la dicitura "riservata" o con altra dicitura di analogo significato, ovvero (b) in forma orale o visiva, purché la Parte Comunicante abbia indicato tale informazione come riservata al momento di tale comunicazione orale o visiva e l'abbia confermata per iscritto alla Parte Ricevente con la suddetta dicitura entro 15 (quindici) giorni da tale comunicazione orale o visiva.

Ciascuna Parte Ricevente si impegna a non comunicare in alcun modo a terzi alcuna Informazione Riservata ed a non farne uso per scopi diversi dalla collaborazione di cui al presente Accordo Quadro senza il previo consenso scritto della Parte Comunicante.

Ciascuna Parte Ricevente si impegna a tutelare le Informazioni Riservate con lo stesso grado di diligenza con cui tratta le proprie informazioni riservate, e comunque con la diligenza del buon padre di famiglia. Una volta accertata un'eventuale comunicazione o uso non autorizzati delle Informazioni Riservate in suo possesso, la Parte Ricevente farà quanto possibile per evitarne l'ulteriore comunicazione e uso non autorizzati.

Ciascuna Parte Ricevente dovrà fare in modo che solo i propri dipendenti, collaboratori e consulenti autorizzati accedano alle Informazioni Riservate nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dovrà dare a tali dipendenti, collaboratori e consulenti espressa comunicazione in ordine alle obbligazioni da essa assunte nel presente Accordo Quadro, ferma restando la responsabilità della Parte Ricevente per l'adempimento dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti autorizzati.

Il presente articolo non si applicherà a tutte le informazioni che:

- siano disponibili al pubblico al momento della comunicazione alla Parte Ricevente o lo divengano in seguito senza colpa della Parte Ricevente; o
- siano a conoscenza della Parte Ricevente prima di riceverle dalla Parte Comunicante, e la Parte Ricevente possa provare in base a documenti scritti od altri validi elementi di prova, tale conoscenza precedente (o elaborate indipendentemente da quest'ultima);
- vengano comunicate alla Parte Ricevente da terzi che abbiano il diritto di fornire tali informazioni, e che non impongano restrizioni per la ulteriore diffusione di tali informazioni; o
- debbano essere rese note per espressa previsione legislativa o in base a intimazioni o ordini di qualsiasi organismo giudiziario, amministrativo e normativo, a condizione che la Parte Ricevente comunichi prontamente alla Parte Comunicante tale obbligo, intimazione o ordine, e si adopri, di concerto con la Parte Comunicante, per ottenere da tale organismo, nei limiti di legge, misure di protezione della riservatezza di tali informazioni.

Gli obblighi della Parte Ricevente relativamente a qualsiasi Informazione Riservata restano in vigore per un periodo di due (2) anni dalla data di comunicazione delle medesime alla Parte Ricevente, indipendentemente dalla scadenza o cessazione per qualsiasi causa del presente Accordo Quadro.

Le Informazioni Riservate sono e resteranno di proprietà della Parte Comunicante e/o dei suoi danti causa. Resta inteso che nessuna licenza o altro diritto è concesso da una Parte all'altra su diritti di brevetto, diritti di marchio, diritti d'autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.

La Parte Ricevente si impegna a restituire alla Parte Comunicante tutte le Informazioni Riservate e tutte le copie anche parziali delle stesse in suo possesso o nella propria sfera di controllo prontamente su richiesta scritta della Parte Comunicante ed in ogni caso quando non più necessarie per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, salvo diverso successivo accordo scritto fra le Parti. Le Parti riconoscono che i termini del presente Accordo Quadro, ivi inclusi gli allegati, sono da ritenersi strettamente confidenziali e rivestono particolare importanza per le rispettive attività. Le Parti si impegnano pertanto a mantenere la massima riservatezza sui termini del presente Accordo Quadro e su ogni informazione relativa all'attività inerente lo svolgimento e l'adempimento degli impegni assunti e a non diffondere, senza esplicita autorizzazione, fatta eccezione per quanto

necessario ai fini dell'esecuzione dell' Accordo Quadro stesso, il contenuto del presente Accordo Quadro.

ART.5

Anche per le finalità di cui alla normativa anticorruzione, Rai Com designa quale proprio Responsabile della Gestione dell'Accordo Quadro (come di seguito definito) l'avv. Federica Tanzilli.

Dal canto suo, l'Autorità designa quale Responsabile della Gestione dell'Accordo Quadro la Dott.ssa Cristina Corazza.

Ai fini chiarificatori, per "Responsabile della Gestione dell'Accordo Quadro" si intende il soggetto responsabile del monitoraggio e della verifica dell'effettiva corrispondenza tra quanto pattuito in accordo e le prestazioni effettivamente rese.

Qualsiasi comunicazione commerciale tra le Parti relativa alla presente scrittura dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata r.r., o posta certificata (PEC) e per e-mail. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via PEC, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

se a Rai Com:
Via Umberto Novaro, 18
00195 - Roma
tel. 06/333178499
e-mail: federica.tanzilli@rai.it
PEC: _____
alla cortese attenzione di Federica Tanzilli

se all'Autorità:
Via dei Crociferi, 19
00187- Roma
all'attenzione della dott.ssa Cristina Corazza
tel. 06/69791400
e-mail: ccorazza@arera.it
PEC: _____

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione della presente Accordo Quadro.

ART. 6

L'Autorità dichiara di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, "Modello") di Rai Com, adottati ex Decreto Legislativo n. 231/2001, avendone presa chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in ogni loro singola parte sia su base cartacea che attraverso collegamento telematico al sito internet di Rai Com <http://www.raicom.rai.it/corporate/>

L'Autorità dichiara e garantisce inoltre che quanto forma oggetto del presente Accordo Quadro sarà realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel Codice Etico e nel Modello nonché nel rispetto di tutta l'applicabile normativa anticorruzione (così come richiamata anche nel Modello) e, per l'effetto, si impegna a far conoscere il Codice Etico, il Modello, nonché tutta la normativa applicabile (ivi inclusa la normativa anticorruzione) a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro. In particolare e senza limitare la generalità di quanto sopra, l'Autorità garantisce che i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o amministratori e/o legali rappresentanti e/o chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, alla realizzazione di quanto forma oggetto del contratto e/o faccia parte della sua organizzazione imprenditoriale non terrà comportamenti, omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del Codice Etico, del Modello e/o di tutta la normativa applicabile in relazione al presente Accordo Quadro (con particolare ma non esaustivo riferimento alla normativa anticorruzione) e/o che risultino lesivi dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Gruppo RAI si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi.

L'effettivo rispetto delle dichiarazioni e garanzie ivi rilasciate nonché la prevenzione, sotto ogni forma, delle criticità e dei rischi evidenziati dal Modello sono considerati parte essenziale, nell'interesse di Rai Com anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, delle obbligazioni assunte dall'Autorità con l'Accordo Quadro.

La violazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o garanzie sopra previste costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di Rai Com di risolvere l'Accordo Quadro, impregiudicati il risarcimento del danno.

L'Autorità dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa da reato degli Enti) nel suo rapporto con Rai Com, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione dell'Accordo Quadro e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull'esecuzione della stessa in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal succitato Decreto Legislativo n. 231/2001, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformità alla legge e ai propri strumenti di organizzazione

interna.

ART. 7

Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, l’Autorità si impegna espressamente a non effettuare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi dell’Accordo Quadro.

L’Autorità prende atto che - con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente Accordo Quadro - anche il rispetto delle dichiarazioni e garanzie ivi previste riveste per Rai Com carattere di essenzialità, con conseguente facoltà di Rai Com di risolvere il presente Accordo Quadro.

ART. 8

Rai Com e l’Autorità si impegnano a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, totalmente o parzialmente il presente Accordo Quadro o i singoli diritti, obblighi e facoltà da esso derivanti, fatta salva la facoltà di Rai Com di cessione a società del Gruppo RAI senza la necessità di ottenere il consenso dell’Autorità.

Il presente Accordo Quadro supera e annulla qualsiasi intesa intercorsa tra le Parti in forma orale o scritta e, pertanto, costituisce l’unico accordo valido in relazione a ciò che ne forma oggetto.

Qualsiasi modifica od integrazione al presente Accordo Quadro non sarà valida ed efficace se non introdotta con esplicito patto aggiuntivo scritto e firmato da entrambe le Parti.

In nessun caso una Parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall’altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall’esecuzione del presente Accordo Quadro.

ART.9

Il presente Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana.

Per qualunque controversia insorgesse sulla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, che non fosse stata definita con accordo diretto, sarà competente, in via esclusiva, al foro di Roma.

ART.10

In nessun caso il presente Accordo Quadro ed i suoi atti applicativi potranno essere considerati tali da costituire un rapporto di associazione di qualsivoglia natura tra le Parti.

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Accordo Quadro ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c..

ART.11

Il presente Accordo Quadro è redatto in due esemplari, uno dei quali per l’Autorità ed uno per la Rai Com.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Data e luogo:_____

Per Rai Com S.p.A.

Data e luogo:_____